

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 ottobre 2020, n. 162  
**Variante D.D. n. 11 del 01/04/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW, costituito da 1 aerogeneratore modello VESTAS V90, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) località "Cisternola";
- un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra - esci dalla linea MT "LAMIA";
- di una cabina di consegna MT;
- di n. 2 sostegni di linea MT;
- della ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.

**Società: Energie per il Futuro 2 S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), alla Via Diocleziano n. 107 – P.IVA 10576721004 e C.F. 10576721004.**

## **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- la Società **Energie per il Futuro 2 S.r.l.** con nota acquisita al prot. n. 2088 del 13/05/2019, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **0,999 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Castelluccio dei Sauri** (FG) - località “*Cisternola*”.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 3185 del 26/07/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con nota pec del 24/09/2019 (acquisita al prot. n. 3884 del 26/09/2019) e ulteriore nota pec del 10/12/2019 (acquisita al prot. n. 5195 del 12/12/2019) ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).
- Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione procedente pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento della documentazione ai sensi del punto 2.2 lett. a) e m) della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell’esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, comunicava con nota prot. n. 0464 del 27/01/2020 il formale avvio del procedimento. Nell’ambito di suddetta nota si informava il Proponente che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui provvedeva con la nota pec del 04/02/2020 (acquisita al prot. n. 0806 del 04/02/2020).
- La variante progettuale proposta consiste nel cambio del modello di aerogeneratore assentito con la D.D. n. 11 del 01/04/2016, mantenendo invariata la potenza complessiva, passando dal modello LEITWIND LTW77 della potenza nominale pari a 0,999 MWe al modello VESTAS V90 (depotenziato) avente diametro rotore pari a 90 m e altezza mozzo pari a 105 m per un’altezza complessiva pari 150 m.
- Con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante ha dichiarato che l’impianto in progetto è escluso “... *dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV –*

*punto 2 lettera d) del D.Lgs. n.104/2017), in quanto non sussistono le condizioni ambientali del D.M. del 30 marzo 2015 ...”.*

- Pertanto, a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione procedente con nota prot. n. 1565 del 04/03/2020 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/03/2020; in considerazione dell’emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1832 del 12/03/2020 comunicava che lo svolgimento della seduta, originariamente programmata in modalità video conferenza, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell’art.14 bis della L. n. 241/90 e s.m.i..
- La seduta si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata con l’invito rivolto alla Società istante a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della riunione ovvero con note acquisite agli atti del verbale, e contestualmente segnalava all’Associazione dei Comuni di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito e Orsara di Puglia di voler provvedere alle incombenze procedurali ad essa spettanti in materia paesaggistica al fine del “... *rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto ...*”, come comunicava la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che con nota prot. n. 2171 del 16/03/2020 (acquisita al prot. n. 1980 del 16/03/2020).
- Inoltre si rilevava che all’ art. 102 c. 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, era previsto che “... *ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ...*”; infine si comunicava che “... *sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento ...*”. La sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, trasmetteva con nota prot. n. 2103 del 20/03/2020 copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 19/03/2020.
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi, del 19/03/2020, sono pervenuti gli ulteriori seguenti pareri:
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nota prot. n. 3280 del 16/04/2020 (acquisita al prot. n. 2950 del 16/04/2020);
  - Aeronautica - 3° Regione Aerea, nota prot. n. 13649 del 07/04/2020 (acquisita al prot. n. 2778 del 07/04/2020);
  - ENAC, nota prot. n. 30037 del 13/03/2020 (acquisita al prot. n. 2999 del 17/04/2020).
- Infine, da una verifica condotta dalla Sezione procedente sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), emergeva che la società Energie Per il Futuro 2 S.r.l. aveva provveduto al deposito sia della documentazione richiesta dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con la nota prot. n. 0464 del 27/01/2020 di comunicazione di Avvio del procedimento ai fini della completezza formale della documentazione a corredo dell’istanza, sia della documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 19/03/2020.
- Preso atto dei pareri favorevoli pervenuti e sopra elencati; considerato che non era pervenuto alcun riscontro in merito alle verifiche spettanti al Comune di Castelluccio dei Sauri per il tramite dell’Associazione dei Comuni di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito e Orsara, in materia paesaggistica e per il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni; ne era pervenuto il parere dell’Arpa Puglia - DAP di Foggia, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3235 del 30/04/2020 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21/05/2020; e con ulteriore nota prot. n. 3575 del 18/05/2020 comunicava a tutti gli Enti interessati e alla Società istante, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, le modalità

di svolgimento della riunione in video conferenza mediante l'utilizzo dell'applicazione "Google - Meet", disponibile sulla piattaforma della Regione Puglia.

- La seduta si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata con l'invito rivolto al Proponente a voler fornire la ulteriore documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione dagli Enti. Il verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3783 del 27/05/2020 a tutti gli Enti invitati ancorchè non intervenuti.
- Successivamente la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con nota pec del 18/06/2020 (acquisita al prot. n. 4466 del 22/06/2020) trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione, osservazioni alla nota prot. n. 27352 del 04/05/2020 (acquisita al prot. n. 3282 del 04/05/2020) con cui l'ARPA Puglia – DAP di Foggia chiedeva integrazioni tecnico documentali, inviando la documentazione richiesta; e con ulteriore nota pec del 29/06/2020 (acquisita al prot. n. 4607 del 22/06/2020) chiedeva alla Sezione procedente, alla luce dei pareri e/o nulla osta pervenuti nonché della documentazione integrativa trasmessa all'Arpa Puglia v- DAP di Foggia, di determinarsi in merito al procedimento in oggetto.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3280 del 16/04/2020, con cui, considerato che la variazione in altezza della pala autorizzata con D.D. n.11/2016 si allinea all'altezza delle pale esistenti o autorizzate (120 / 150 m) e che tale incremento in altezza non comporta una significativa alterazione del contesto dei luoghi; esprime parere favorevole a condizione che:
  - tutte le attività di scavo o di movimento terra al di sotto delle quote di campagna attuale per la realizzazione dell'impianto siano eseguite con la sorveglianza archeologica continuativa.
  - Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati.
  - La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento, nonché il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica.
  - Al termine dei lavori dovrà essere predisposta relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori, da trasmettere a questo Ufficio;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 14826 del 29/01/2020, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la società Energie Per il Futuro 2 S.r.l. con nota pec del 28/02/2020 (acquisita al prot. n. 1443 del 28/02/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2 lettera b), di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche.

**RILEVATO** che:

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società Energie

Per il Futuro 2 S.r.l., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 05/03/2020 (acquisita al prot. n. 1634 del 05/03/2020) con cui comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

- la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con nota pec del 10/12/2019 (acquisita al prot. n. 5195 del 12/12/2019) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

**RILEVATO che:**

come previsto dalla comunicazione pec del 05/03/2020 (acquisita al prot. n. 1634 del 05/03/2020) dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "*... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...*" dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6427 del 19/05/2020, con cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.p.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 3542 del 17/02/2020, con cui comunica che, dall'esame della documentazione disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 2171 del 16/03/2020, con cui comunica che la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo III e capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è dell'associazione dei comuni di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito, Orsara di Puglia delegata con D.G.R. n. 2960 del 28/12/2010.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 4439 del 13/03/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) non si rilevano interferenze delle opere in progetto con i

corsi d'acqua. Qualora per la "... ricostruzione di circa 4500 m di linea aere ..." non si prevedano modifiche del tracciato e della posizione dei pali di sostegno esistenti si comunica unicamente sotto l'aspetto idraulico, la propria non competenza nel procedimento in oggetto. Diversamente dovrà essere inviata a questa Autorità Idraulica la documentazione progettuale al fine di poter procedere con le valutazioni di competenza.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 7346 del 22/05/2020, con cui esprime parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 4366 del 20/05/2020, con cui evidenzia che in merito al procedimento autorizzativo in oggetto il Servizio scrivente rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. 7/1998, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei comuni interessati, si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni in agro del Comune di Castelluccio dei Sauri attualmente individuati catastalmente al fg. 18 p.lla 269-ed in agro del comune di Deliceto (FG) fg. 1 p.lla 26.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 3809 del 19/03/2020, con cui comunica che esaminato il progetto, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa di allaccio.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1970 del 19/02/2020, con cui comunica che l'intervento, nel complesso, ricade in aree individuate catastalmente al foglio di mappa n.18 del Comune di Castelluccio dei Sauri e foglio n. 1 del comune di Deliceto, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 7979 del 13/02/2020, comunica che le aree interessate dai lavori, da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione a questo Servizio in ottemperanza alla normativa regionale vigente.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 4590 del 02/03/2020, con cui esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e s.m.i. e vigente alla data di formulazione del presente atto, la sovrapposizione delle aree interessate dell'intervento con le perimetrazioni attualmente vigenti con la cartografia topografica I.G.M. in scala 1:25.000 indica che l'aerogeneratore e le ulteriori opere previste nel progetto, non interessano aree in cui vigono le disposizioni delle N.T.A. allegate al P.A.I.. In considerazione di quanto sopra rilevato, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, ritiene l'intervento compatibile con le predette pianificazioni di bacino e di distretto, con le seguenti indicazioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali:
  - 1) si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere l'elettrodotto sotterraneo e tutte le opere fuori terra (Aerogeneratore e Cabina di consegna) da potenziali fenomeni erosivi ed allagamenti;
  - 2) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  - 3) gli scavi siano tempestivamente chiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

- 4) il materiale di risulta, qualora inutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 0027352-155 del 04/05/2020, con cui valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si rileva quanto segue:
    1. la progettazione è stata condotta per l'installazione di un aerogeneratore della potenza massima di 1MW, marca VESTAS V90 potenza 0,99MW, diametro rotore m.90, altezza mozzo m.105, altezza complessiva m.150, velocità di rotazione 14,5 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.
    2. la relazione sulla gittata massima, fornita nella documentazione, per rottura a 5 metri dalla punta della pala non riporta i calcoli, pertanto non consente di validare le affermazioni addotte. In ogni caso il valore massimo della gittata, riportato nella relazione per rottura del frammento risulta inferiore a quello che si otterrebbe mediante l'applicazione del moto complesso pur riducendo la velocità del pezzo in volo per ricondurre il valore teorico a valori realistici. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori, anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Dovranno quindi valutarsi le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade con il valore della gittata massima calcolata con la relazione del moto complesso per il lancio con rottura a 5 metri dalla punta esponendo i calcoli anche al variare dell'angolo di lancio. Pertanto le condizioni di sicurezza dettate dal DM 10-9-2010 non risultano verificate.
    3. La strada provinciale n. 103 risulta ubicata ad una distanza inferiore al valore della gittata massima calcolata come indicato al punto precedente.
    4. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. La valutazione prodotta si basa su un'unica misura non eseguita in corrispondenza dei ricettori. Dunque non risultano effettuate misure del rumore residuo (o di fondo) in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". La valutazione acustica risulta carente dei rapporti di misura, della rappresentazione delle curve isofoniche, della indicazione dei punti di misura che devono essere adottati in corrispondenza dei ricettori (art.2 DPCM 14-11-2007). Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato.
    5. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
    6. Lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" su ricettori.
    7. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3- ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con nota pec del 18/06/2020 (acquisita al prot. n. 4466 del 22/06/2020) comunicava di aver trasmesso, in riscontro alla nota prot. n. 0027352-155 del 04/05/2020 (acquisita al prot. n. 3283 del 04/05/2020) con cui Arpa Puglia – DAP di Foggia trasmetteva valutazione tecnica del progetto, una relazione contenente osservazioni alla valutazione di competenza Arpa Puglia – DAP di Foggia; nonché uno studio previsionale di Impatto Acustico che sostituisce quello precedentemente depositato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

**RILEVATO che:**

nell'elaborato "Osservazioni ARPA" il proponente riscontrava puntualmente a quanto rilevato dall'Ente con la nota prot. n. 0027352-155 del 04/05/2020 succitata;

- con riferimento a quanto evidenziato dall'ARPA Puglia – DAP di Foggia, nella summenzionata nota, relativamente all'interferenza con la S.P. 103 la Provincia di Foggia – Settore Viabilità con nota prot. n. 16244 del 23/04/2020 autorizzava la società energie per il Futuro 2 S.r.l. alla realizzazione dei lavori per l'impianto in progetto.

**CONSIDERATO ancora che:**

successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa citata, l'Arpa Puglia – DAP di Foggia non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni.

Pertanto, considerato che l'Arpa puglia – DAP di Foggia non ha espresso il proprio parere definitivamente; in base a quanto riportato dall'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere anche in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, nonché di quanto autorizzato del Settore Viabilità della Provincia di Foggia con riferimento alla S.P. 103.

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità, nota prot. n. 16244 del 23/04/2020, con cui preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione dalla società Energie per il Futuro 2 S.r.l., rilascia la concessione a condizione che:
  - 1) La concessione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Verranno osservate anche tutte le norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente;
  - 2) i lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, al quale dovrà essere data **tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori** mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata;
  - 3) nel corso dei lavori e comunque quando si presenti la possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente concessione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme vigenti;
  - 4) il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed

il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale;

- 5) Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente concessione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada a cui si riferisce la concessione medesima;
- 6) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, in mancanza, si provvederà all'esecuzione dei lavori in danno, a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta;
- 7) La presente concessione ha carattere reale per la posa in opera di CONDOTTA SOTTERRANEA LONGITUDINALE sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata;
- 8) L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" della concessione;
- 9) Tutte le spese e le tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare della concessione;
- 10) La scadenza della presente concessione rimane stabilita al 23/03/2049. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;
- 11) A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel presente atto di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1032,91. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada;
- 12) La presente concessione si intenderà annullata qualora il titolare della stessa non ne usufruisca entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione o non osservi le disposizioni contenute e quelle delle vigenti leggi. La mancata esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata con Raccomandata A.R. all'Ufficio Concessioni o posta elettronica certificata;
- 13) Il titolare della concessione è tenuto al pagamento:
  - a) Per le occupazioni permanente, il pagamento della prima annualità del canone di occupazione, deve essere effettuato prima del rilascio della concessione. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato, entro il 30 aprile di ogni anno, su c/c postale n. 14085716 intestato all'Amministrazione Provinciale di Foggia - Servizio Tesoreria - 71100 Foggia, precisando la causale del versamento ed il numero e data della concessione ai sensi del 2 comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - b) di un canone annuo di € 8.091,32 in dipendenza dei mp. stradali effettivamente occupati:
    - cat. 1<sup>a</sup>
    - Metri lineari effettivamente occupati TOT. ML. 815,00 - Canone annuo € 8.091,32;
  - c) di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria di € 42.094,75 (Numero Polizza n. 110215893 del 10/04/2020) da utilizzare, in tutto od in parte, salvo rivalsa delle maggiori spese, a garanzia per la modifica e la costruzione delle opere che il concessionario non avesse o avesse malamente eseguito o comunque in contraddizione con le clausole contenute nella presente concessione;
- 14) Qualora il titolare della concessione, non soddisfacesse puntualmente al pagamento del canone annuo di occupazione di suolo pubblico (COSAP), la concessione si intenderà decaduta, e sarà ritenuta soggetto abusivo subendo le sanzioni previste dalla normativa vigente e direttamente

responsabile civilmente e penalmente per danni e/o incidenti a persone e cose riconducibili alla situazione esistente.

- 15) Il Titolare della concessione decaduto è responsabile delle spese per rimettere ogni cosa al pristino stato.
- 16) Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione. La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) Nelle occupazioni ed attraversamenti stradali sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni (D.Lgs. 10/09/93 n. 360) e del D.P.R. 16/12/92 n. 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'Ufficio Tecnico Provinciale ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.);
- 2) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa;
- 3) I manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Nei punti di attraversamento o in vicinanza di opere d'arte saranno adottate tutte le previdenze del caso per evitare che queste possano, nel tempo, subire danni. Non dovrà, in ogni modo essere ristretta la luce dei ponticelli, ponendo la condotta alla profondità necessaria per il raggiungimento di tale scopo;
- 4) I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterrì;
- 5) Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno;
- 6) Gli scavi lungo la strada saranno aperti per una lunghezza non superiore a m. per volta e per metà della strada quando si tratti di attraversamenti trasversali. Non si procederà all'esecuzione di un ulteriore tratto di cavo fino a quando il precedente tratto non sia stato completamente riempito e sistemato in modo che sullo stesso possa di nuovo svolgersi il transito;
- 7) Le eventuali occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli dovranno essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa;
- 8) Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
  - a. gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m. **1,00** dall'estradosso dei manufatti protettivi, e larghezza minore o uguale a m. **0,70** salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;
  - b. il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
  - c. sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm.5) dello spessore finito di cm.25 dopo costipazione meccanica sino a rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm.15 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg.1,200/mq. di emulsione bituminosa

- con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;
- d. ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
  - e. l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al successivo capo 14;
  - f. lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi 1 e non oltre mesi 2 si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni 180, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m. 2,00, od anche superiore ove le lesioni e deformazioni, frattanto formatesi all'intorno dello scavo, si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità cm.3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg.1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione plano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;
  - g. la segnaletica orizzontale, ove preesistente manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).
- 9) Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo:
- a. lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm.20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
  - b. il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 7 lettera b, dopo dicché si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
  - c. lungo gli incroci con strade bitumate si dovrà operare come il precedente punto 7;
  - d. ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinata mediante fresatura profonda cm.4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.
- 10) Per impianti entroterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 7, ripristinando però le banchine come al precedente capo 8 b ove queste non fossero bitumate;
- 11) I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 7 e 9) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni 90 nella prima fase e di giorni 90 nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 8 essi dovranno avere durata al massimo di giorni 180);
- 12) Per gli attraversamenti aerei trasversali e longitudinali di linee elettriche e di telecomunicazioni dovrà operarsi come segue:
- a. i sostegni e le relative fondazioni dovranno essere collocati al di fuori della fascia di pertinenza

stradale e ad una distanza orizzontale non inferiore a 7 mt. dal confine stradale, salvo diverse prescrizioni;

- b. i cavi dovranno avere un'altezza minima di mt. 8 dal piano della banchina stradale, salvo diverse prescrizioni;
  - c. gli attraversamenti trasversali si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti. Tali attraversamenti dovranno essere, per quanto possibile, ortogonali e mai tali da formare un angolo con l'asse stradale superiore a 45°.
- 13) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmataura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse;
  - 14) A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia ( geometra o ingegnere ) regolarmente iscritto all'albo professionale;
  - 15) Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte;
  - 16) La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con racc. A.R o posta certificata all'U.T.P. e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettera ordinaria o posta certificata. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale;
  - 17) A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei rinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
  - 18) Prescrizioni particolari:  
Favorevole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:  
*"Che i lavori possono essere realizzati con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), con aggiornamento di nuovi elaborati grafici. In alternativa, lo scavo in trincea, potrà essere autorizzato al limite del confine stradale".*

- Comune di Castelluccio dei Sauri, nota prot. n. 2611 del 19/05/2020, con cui esprime nulla osta all'intervento proposto in variante all'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 11 del 01/04/2016, a condizione che prima dell'inizio lavori:
  - acquisisca l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 ed attestazione di avvenuto deposito ai sensi della legge regionale n. 27/1985, di cui al D.P.G.R. del 23/02/2010, n. 177 e circolare esplicativa della Regione Puglia del 15/07/2010 (B.U.R.P. n. 121);
  - parere ASL relativo al progetto proposto;
  - certificazione di laboratorio circa l'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso cantiere;
  - determinazione dei rifiuti da conferire in discarica oltre al nominativo della stessa;
  - acquisizione di assenso dei proprietari dei terreni ove sono previste l'installazione dell'aerogeneratore, ovvero attestazione concernente il titolo di legittimazione in relazione anche al piano di esproprio

- predisposto, compresa anche le aree di ingombro dell'aerogeneratore;
- all'effettivo inizio dei lavori, inerenti le misure compensative a favore del Comune, proposte dalla Società con la nota prot. n. 2601 del 18/05/2020 e fatta salva la rinegoziazione in aumento dell'importo dell'intervento proposto;
  - emissioni di polizze fideiussorie, a favore del Comune di Castelluccio dei Sauri, con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il punto 14.15 del D.M. 10/09/2010 prevede che le opere di mitigazione devono essere determinate "... in sede di riunione di conferenza di servizi ... a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ..." in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, per cui "... non dà luogo a misure compensative, in automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ..."; "... devono essere concrete realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto ..."; possono essere imposte solo se "... di carattere non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati ..." nell'articolo 1, c. 4 lett. f) della L. n. 239/2004 e s.m.i.; e che le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono "... comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto ...".

RILEVATO che:

la società Energia per il Futuro 2 S.r.l. ed il Comune di Castelluccio dei Sauri hanno assunto le decisioni in merito alle eventuali misure di compensazione al di fuori del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Pertanto qualsiasi intervento di mitigazione non potrà essere introdotto fra gli elaborati del progetto definitivo allegato alla determinazione dirigenziale di Autorizzazione Unica in quanto non adottato con le modalità previste dal D.M. 10/09/2010.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 3756 del 30/01/2020, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, tenuto conto della documentazione progettuale visionata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 6573 del 19/05/2020, visti i pareri favorevoli formulati dal 15° Reparto Infrastrutture di Bari e dal Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in oggetto non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 13649 del 07/04/2020, verificato l'intervento non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole alla realizzazione di quanto in progetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942 e s.m.i.. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.
- ENAC, nota prot. n. 30037 del 13/03/2020, rilascia nulla osta all'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
- segnaletica notturna: trattandosi di elemento di altezza pari a m 150, l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

- ASL Foggia, prot. n. 47662 del 14/05/2020, con cui rilascia parere favorevole, per ciò che concerne gli aspetti igienico sanitari, su quanto in progetto.
- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 57 del 12/02/2020, con cui comunica che, sulla base della documentazione progettuale allegata al portale della Regione Puglia Tav. EOL\_OCV-06, è emerso che le opere ed i lavori in progetto non interferiscono con impianti di proprietà della società Snam Rete Gas. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, in fine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cosa.
- ANAS S.p.A., prot. n. 0289685 del 11/06/2020, con cui comunica che l'area interessata dell'intervento non interferisce con le Strade Statali di competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 7346 del 22/05/2020 (acquisita al prot. n. 3704 del 22/05/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione della variante progettuale in progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 3789 del 28/05/2020 al n. 3790 del 28/05/2020, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati;

- successivamente perveniva n. 1 osservazione avente carattere meramente patrimoniale, puntualmente trasmessa dalla Sezione procedente con la nota prot. n. 4846 del 07/07/2020, cui la Società proponente ha dato puntualmente riscontro con la nota pec del 21/07/2020 (acquisita al prot. n. 5203 del 22/07/2020) dirimente ai fini della titolarità delle aree oggetto del summenzionato avviso.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 3280 del 16/04/2020 (acquisita al prot. n. 2950 del 16/04/2020) rilasciava parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 10/05/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante ha dichiarato che l'impianto in progetto è escluso "... dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV – punto 2 lettera d) del D.Lgs. n.104/2017), in quanto non sussistono le condizioni ambientali del D.M. del 30 marzo 2015 ...";
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5644 del 07 agosto 2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 15/09/2020 e acquisita al prot. n. 6909 del 06/10/2020 trasmetteva:
  - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica ([Atto notorio requisiti in sede di AU.pdf](http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112)), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 5644 del 07/08/2020 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,999 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Cisternola" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	538279	4569850

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 13238) le quali prevedono che l'impianto eolico sia collegato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale 20 kV tramite costruzione di una cabina di consegna collegata alla linea MT "LAMIA" alimentata dalla Cabina Primaria di Bovino da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la costruzione di:
    - un **cavidotto interrato a 20 KV** di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra - esci dalla linea MT "LAMIA";
    - una cabina di consegna MT;
    - n. 2 sostegni di linea MT;
    - ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm;
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 08/09/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 09/09/2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023351;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Istanza di informativa antimafia prot. n. 288903 del 15/10/2020;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di

cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Energi per il Futuro 2 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -  
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;  
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;  
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08/09/2020 dalla società Energie per il Futuro 2 S.r.l..

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 5644 del 07/08/2020, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 5644 del 07/08/2020, si provvede al rilascio, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. - con sede legale in Napoli (NA), alla via Diocleziano, 107 – P.IVA 10576721004 e C.F. 10576721004, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,999 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Cisternola" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione

trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	538279	4569850

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 13238) le quali prevedono che l'impianto eolico sia collegato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale 20 kV tramite costruzione di una cabina di consegna collegata alla linea MT "LAMIA" alimentata dalla Cabina Primaria di Bovino da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - un **cavidotto interrato a 20 KV** di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra - esci dalla linea MT "LAMIA";
  - una cabina di consegna MT;
  - n. 2 sostegni di linea MT;
  - ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### ART. 4)

La società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione

dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del 07/08/2020.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in

pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 31 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
- alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - al Comune Castelluccio dei Sauri (FG);
  - alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**